



Carta della candidata e del candidato trasparente

Le donne e gli uomini che chiedono la fiducia degli elettori per diventarne i rappresentanti nella amministrazione della città, devono garantire che svolgeranno il compito istituzionale con la massima responsabilità, nel totale rispetto della legalità e con l'esclusivo scopo di perseguire l'interesse collettivo. Per questo riteniamo indispensabile che i candidati assicurino ai cittadini, già durante la campagna elettorale, la massima trasparenza sulle proprie biografie, sugli eventuali rapporti economici con soggetti pubblici e privati e sui finanziamenti ricevuti e sulle spese sostenute per la competizione elettorale.

Carteinregola e il Laboratorio per una Politica Trasparente e democratica chiedono alle candidate e ai candidati alle elezioni di Roma di sottoscrivere e mettere in pratica i seguenti articoli, posti a garanzia della serietà delle intenzioni dei futuri amministratori della Capitale.

ART. 1 - Definizioni

Per "candidate" e "candidati" si intendono i candidati al ruolo di Sindaco, Presidente di Municipio, Consigliere capitolino, Consigliere municipale.

La Carta della candidata e del candidato trasparente, di seguito "Carta", è pubblicata sul sito di Carteinregola. I candidati che la sottoscrivono si impegnano a conoscere, rispettare ed applicare tutte le disposizioni della Carta.

ART. 2 - Trasparenza sulla biografia e sulle attività dei candidati

La candidata o il candidato si impegna alla pubblicazione online (blog*, sito del partito di riferimento, social network, etc.), dando visibilità al relativo indirizzo web in tutti i materiali elettorali, delle seguenti informazioni:

- curriculum vitae, dove saranno riportati in dettaglio l'attività lavorativa/professionale - attuale e pregressa - svolta, con l'indicazione degli eventuali datori di lavoro (specificando, nel caso, se il datore di lavoro ha rapporti con l'amministrazione comunale),

- curriculum politico e istituzionale, con resoconto dell'eventuale attività politica svolta in precedenza, anche in partiti e movimenti diversi da quello in cui si presenta e le eventuali cariche rivestite in altri enti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito (in caso abbia ricoperto incarichi istituzionali, dovrà pubblicare la documentazione prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 **);

- nel caso abbia ottenuto una deroga rispetto a quanto stabilito dallo statuto del suo partito (come ad esempio il limite di 2 mandati elettivi), deve pubblicare le motivazioni per cui ha chiesto la deroga e quelle per cui è stata concessa;

- partecipazioni azionarie e incarichi in società attuali e degli ultimi tre anni, specificando se le società abbiano avuto e/o abbiano rapporti con la pubblica amministrazione.

ART. 3 – Regole e trasparenza per la campagna elettorale

La candidata o il candidato dovrà man mano pubblicare allo stesso indirizzo web di cui all'Art. 2, con una cadenza quindicinale e un riepilogo generale a 5 giorni dal voto, le seguenti informazioni:

- tutti i contributi superiori ai 200 € per il finanziamento della propria campagna elettorale. Per i singoli cittadini - persone fisiche - nel rispetto della Legge sulla privacy, potranno essere indicate le sole iniziali, per le aziende e i soggetti titolari di attività economiche - persone giuridiche - dovrà essere indicata la denominazione sociale e il ramo di attività della ditta;

- le iniziative elettorali organizzate direttamente o dal proprio comitato elettorale o da terzi, con indicazione dei relativi costi documentati;

- per i materiali elettorali utilizzati dovranno essere indicati il numero di manifesti autorizzati, il costo della stampa e dell'affissione sostenuti.

La candidata o il candidato si impegna a rispettare le normative vigenti per ogni iniziativa inerente la campagna elettorale, dalla richiesta dei permessi per l'occupazione di suolo pubblico, alle affissioni negli spazi consentiti. Ogni contributo elettorale dovrà essere regolarmente registrato, anche in caso di collette.

Art. 4 - Sottoscrizione della Carta di Avviso Pubblico

La candidata o il candidato si impegna a sottoscrivere la carta di Avviso Pubblico subito dopo l'elezione o la nomina, in particolare gli articoli che riguardano: la trasparenza degli interessi finanziari (art. 5, art. 11) e del finanziamento dell'attività politica (art.12), il cumulo di mandati politici (Art. 6) le restrizioni riguardo incarichi professionali presso soggetti privati beneficiari di atti amministrativi approvati dall'amministratore (art. 9), le nomine basate esclusivamente sul merito (art.17), la piena collaborazione con l'autorità giudiziaria in caso di indagini, l'obbligo di rinuncia alla prescrizione e alle dimissioni in caso di rinvio a giudizio per gravissimi reati di mafia e corruzione (art.21).

In particolare il candidato dovrà tenere presente, nell'accettare finanziamenti da privati nel corso della campagna elettorale che, secondo l'art. 12, *“deve astenersi dal richiedere o dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione, o che hanno domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei 5 anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei quali l'amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria”*.

Art. 5 Sottoscrizione della Carta della candidata e del candidato e conseguenze degli inadempimenti

La candidata e il candidato che intende sottoscrivere la Carta dovrà darne comunicazione inviando via posta elettronica e/o via posta ordinaria copia della Carta controfirmata, con l'indicazione dei propri dati e l'indirizzo del blog* (sito del partito di riferimento, social network, etc.) in cui effettuerà la pubblicazione on line. Il nome del sottoscrittore e il link saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito di Carteinregola e di tutti i siti che rilanceranno l'iniziativa.

Gli articoli della Carta sottoscritti dovranno essere pubblicati sul blog* (sito del partito di riferimento, social network, etc.) del candidato fino all'appuntamento elettorale e – in caso di elezione – per tutto il mandato, con un richiamo in evidenza nella home page o comunque in uno spazio facilmente individuabile.

In caso di inadempienza i promotori della Carta**** solleciteranno la candidata o il candidato a dare seguito agli impegni presi, e, in caso di ulteriore inadempienza, ne daranno pubblica comunicazione attraverso i propri canali di informazione.

SOTTOSCRIZIONE FORMALE DELLA CARTA DELLA CANDIDATA E DEL CANDIDATO TRASPARENTE

LA CARTA SOTTOSCRITTA DEVE ESSERE INVIATA A laboratoriocateinregola@gmail.com e/o Carteinregola Via Guido Reni 56 00196 Roma, , insieme a nome, cognome, luogo e data di nascita, telefono (proprio o di persona di fiducia del proprio comitato elettorale) indirizzo email e indirizzo sito/blog/pagina web dove saranno pubblicati i dati

LA CANDIDATA O IL CANDIDATO SI IMPEGNA A COMUNICARE a tutti i suoi collaboratori e sostenitori gli impegni sottoscritti, chiedendo loro di astenersi dal mettere in atto comportamenti quali l'affissione abusiva dei manifesti elettorali (+) e la raccolta fondi non rendicontata.

QUANDO DEVONO ESSERE PUBBLICATI I DATI: L'impegno alla pubblicazione su un sito/blog/social network etc dei dati previsti dagli articoli della Carta deve essere effettuato entro l'inizio della campagna elettorale e comunque dal momento della formalizzazione della candidatura, comunicando tempestivamente l'indirizzo web in cui saranno resi pubblici i dati.

I candidati alle primarie del centrosinistra che hanno aderito alla Carta dovranno pubblicare i dati entro e non oltre il 2 marzo prossimo.

Anche i candidati che hanno formalmente avanzato la propria candidatura a Sindaco dovranno pubblicare i dati e comunicare l'indirizzo web entro il 2 marzo prossimo, e, per le adesioni successive, al momento della formalizzazione della propria candidatura o della adesione alla Carta. Resta inteso che, in caso di adesione successiva all'inizio della campagna elettorale, la candidata o il candidato dovrà pubblicare il resoconto delle spese sostenute e dei contributi ricevuti anche del periodo antecedente alla sottoscrizione della carta

(+) Per manifesti elettorali si intendono i cartelloni stampati che pubblicizzano il candidato o manifestazioni del candidato di portata cittadina. Per quanto riguarda gli avvisi e le locandine che segnalano incontri e dibattiti sui territori, attaccati ai portoni o in punti nevralgici del quartiere, invitiamo sostenitori e militanti - come i comitati di quartiere - ad avere cura di staccarli dopo l'evento, per non danneggiare con il loro comportamento l'immagine del candidato che sostengono

NOTE:

* Carteinregola e il Laboratorio per una Politica Trasparente e democratica si impegnano a mettere a disposizione dei candidati alcune semplici istruzioni per creare e gestire in proprio un sito blog gratuito word press

** Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

*** La legge prevede l'obbligo di pubblicazione:

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» **(con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)** (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

(da elenco degli obblighi di pubblicazione" della delibera CiVIT n. 50/2013.

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/All.-1-obblighi-di-pubblicazione1.pdf>

**** Saranno a breve indicati i nominativi di un gruppo di soggetti garanti